

## *Prefazione*

Il libro *La melanconia del pedone* di Marco Silvi presenta almeno tre aspetti di interesse per i giuristi (siano essi filosofi del diritto o cultori di un qualche settore del diritto positivo).

In primo luogo, è di sicuro interesse l'oggetto dell'indagine. Infatti il saggio tratta, come recita il sottotitolo, la questione della funzione dell'atto giuridico. L'Autore costruisce una filosofia (una teoria generale) dell'atto giuridico. Lo studio segue la direzione della ricerca dei presupposti concettuali indispensabili per la comprensione del *modus operandi* degli atti giuridici nel diritto, non in un ordinamento giuridico particolare.

In secondo luogo, l'Autore sviluppa le proprie tesi senza sottrarsi al confronto con la letteratura filosofico giuridica rilevante, specie quella più recente, e al contempo aggiunge alle riflessioni diffuse oggi sull'oggetto dell'indagine svariati, pertinenti e pregevoli esempi tratti dalle discussioni della dottrina e della giurisprudenza italiane. Insomma, il lettore del libro non si trova d'innanzi a tesi filosofiche sull'atto giuridico che restano sospese e rarefatte, distanti dal confronto coi discorsi fatti sul diritto, nel diritto e dalla "messa alla prova" delle tesi stesse.

In terzo luogo, il libro compie un ulteriore e apprezzabile passo rispetto alla importante letteratura di filosofia dell'atto giuridico. Il passo evocato è il seguente: l'Autore approfondisce la dimensione pragmatico generale dell'atto giuridico, affrontando esplicitamente l'annosa, epocale e per ciò complicatissima questione della "natura" del linguaggio giuridico, delle sue relazioni, in termini di somiglianze e di differenze, col linguaggio ordinario.

Introdotta in tal guisa, questo agile e denso volumetto potrebbe apparire ambizioso, probabilmente troppo ambizioso. Visto l'oggetto che tratta e la letteratura considerata, l'ambizione non è certo estranea al saggio, tuttavia, l'Autore è abile nel costruire le sue riflessioni con un periodare rigoroso, quasi mai oscuro e privo di superflue divagazioni lontane dall'obiettivo principale<sup>1</sup>.

Qual è, dunque, questo obiettivo? L'indagine riguarda, come si è detto poc'anzi, "il concetto di funzione dell'atto giuridico, inteso come «scopo tipico» dell'atto (contrapposto, ad esempio, agli scopi particolari perseguiti dai singoli agenti). Nel diritto, il concetto di funzione, di *ratio*, di scopo tipico, ricorre, patente o latente, sempre e ovunque in ogni ordinamento giuridico, ogni volta che ci si trovi di fronte a una norma o a

---

<sup>1</sup> In effetti il rigore stilistico e la chiarezza concettuale si appannano di rado, ma talvolta accade, come nel caso in cui si usa ripetutamente e in maniera generica il sintagma "esperienza giuridica".

un qualunque istituto giuridico (tra i quali, quindi, anche i diversi tipi di atti giuridici)”<sup>2</sup>.

Il punto d’avvio delle argomentazioni di Marco Silvi è costituito dalla nozione di “concetto metaistituzionale”. La nozione è mutuata da alcuni significativi studi<sup>3</sup>, ed è intesa così: “si tratta (...) di concetti generali che, in un certo senso, «trascendono» (stanno «sopra») i concetti (istituzionali) costituiti dalle regole che compongono (nel loro assieme) la singola pratica istituzionale”<sup>4</sup>. L’utilità della nozione così configurata si manifesta anche nel diritto, ove secondo Marco Silvi e sulla scia di quanto scritto da Corrado Roversi, sono “concetti metaistituzionali dell’esperienza giuridica (...) i c.d. concetti generali e fondamentali del diritto (...) ossia i concetti che concorrono a costituire la «grammatica» del diritto, e non sono semplicemente il prodotto di norme, come lo sono, invece, i singoli istituti giuridici particolari”<sup>5</sup>.

Ai concetti metaistituzionali appartiene, appunto, la funzione dell’atto giuridico. Indagare la funzione dell’atto giuridico in quanto concetto metaistituzionale o come concetto metaistituzionale dovrebbe permettere, secondo l’Autore, di raggiungere due ragguardevoli finalità rivolte a comprendere “alcuni aspetti costitutivi dell’esperienza giuridica (...) In primo luogo, l’esame dell’idea di funzione dell’atto giuridico consente di cogliere e mettere in evidenza almeno un tratto costitutivo dell’esperienza giuridica (della idea di diritto in generale), secondo cui il diritto sarebbe uno strumento caratterizzato da sistemi di autorità e coazione per risolvere o prevenire problemi concreti della vita quotidiana, garantendo la realizzazione (...) di determinati interessi ritenuti meritevoli a discapito di altri. In secondo luogo, l’esame dell’idea di funzione dell’atto giuridico consente di mettere in evidenza alcune simmetrie tra atti giuridici e atti del linguaggio ordinario che rispondono a funzioni comunicative tipiche rinvenibili anche in molti atti giuridici”<sup>6</sup>.

In estrema sintesi si può dire che andare oltre la struttura dell’atto giuridico guardando alla funzione, significa volgere l’attenzione a come “quella determinata struttura possa/debba essere usata, a cosa essa serva (...) l’analisi sul concetto di funzione dell’atto giuridico è necessario

---

<sup>2</sup> Si veda p. 19

<sup>3</sup> Per alcuni riferimenti bibliografici v. p. 12, nota 9.

<sup>4</sup> Ibidem.

<sup>5</sup> Così a p. 18.

<sup>6</sup> La citazione è tratta da p. 23, dove Marco Silvi afferma pure che: “Anticipando qui la mia tesi, ritengo che, nonostante la diversa «pragmatica» tra linguaggio giuridico e quello comune, l’indagine sulla funzione di un atto giuridico conduca sempre all’individuazione di (almeno) un «corrispondente» atto del linguaggio ordinario (che è quindi in qualche modo presupposto da quell’atto giuridico)”.

complemento dell'analisi sulla relazione (...) tra l'atto giuridico e le sue regole"<sup>7</sup>.

Metodo, oggetto e scopo del lavoro sono molto ben delineati, interessanti e adeguatamente connessi tra loro. In ragione delle rapide considerazioni sin qui svolte, non posso, quindi, che esortare alla lettura del saggio, certo che il lettore, durante e alla fine del percorso compiuto, mi sarà grato per l'esortazione. Detto ciò, vorrei confrontarmi, seppur in poche e sommarie battute, con una delle tesi principali presentate nel libro.

Si è detto che per l'Autore studiare la funzione di un atto giuridico conduce sempre all'individuazione di (almeno) un corrispondente atto del linguaggio ordinario, e il linguaggio ordinario è, quindi, presupposto da quell'atto giuridico. Ne segue che "l'insieme degli atti giuridici previsti da un ordinamento prefigura un insieme di forme (strutture) tipiche di azioni, strumenti di cui gli uomini della comunità (storicamente data), in cui quell'ordinamento si innesta, si possono servire per interagire tra loro e produrre determinati effetti (...) Tali effetti (e più in generale l'intera struttura degli atti giuridici) non sono arbitrari o casuali, ma sono costruiti al fine di realizzare (tutelare/promuovere) determinati interessi anch'essi tipici"<sup>8</sup>. Ciò significa che la funzione tipica dell'atto giuridico, se adeguatamente dipanata, ci indica pure quali siano gli scopi particolari realizzabili (e non realizzabili) dagli agenti per mezzo di quegli atti. Il rapporto fisiologico tra struttura, funzione tipica dell'atto giuridico e scopi particolari perseguiti dagli agenti, può svilupparsi solo su uno sfondo linguistico-pragmatico comune.

Il quadro tracciato dall'Autore risponde a ragionevolezza, sia filosofica, sia giuridica ed è in linea di massima condivisibile: tuttavia, come si è soliti dire, finisce a tratti col provare troppo e a tratti troppo poco. Mi spiego.

Per quanto nel libro venga talvolta messa in evidenza la difficoltà di individuare una sola, o una chiara funzione dell'atto giuridico, stante la regolazione della struttura dell'atto da parte di norme giuridiche aventi ciascuna una propria funzione<sup>9</sup>, il saggio pare sottovalutare un po' questo aspetto e rischia, quindi, di provare troppo. In particolare andrebbe indagato più a fondo il ruolo svolto dall'interpretazione (e soprattutto dall'interprete) nell'individuazione della funzione tipica dell'atto, della funzione delle varie norme regolanti la struttura dell'atto e delle reciproche relazioni tra la prima e la seconda. All'interno dello sfondo linguistico e pragmatico le possibilità di scelta sono molteplici e "gestite"

---

<sup>7</sup> Così alle pp. 23-24.

<sup>8</sup> La citazione è tratta da pp. 43-44.

<sup>9</sup> Si vedano le pp. 69-71.

discrezionalmente dagli interpreti. Un contributo decisivo alla individuazione e alla realizzazione della funzione tipica dell'atto giuridico passa, quindi, dalla plausibilità dell'opera dell'interprete e dalle condizioni in presenza delle quali la plausibilità emerge.

Se quel che si è detto ha un fondamento, allora finisce, forse, col provare troppo poco sostenere, come fa Marco Silvi in maniera del tutto ragionevole, che per ogni atto giuridico è sempre possibile rintracciare, tra una pluralità di scopi, alcune funzioni essenziali o minime. La capacità esplicativa di tale affermazione, infatti, continua a dipendere da due fattori: come si individuano le funzioni essenziali o minime dell'atto giuridico; se e in quale misura la corrispondenza tra tali funzioni e un atto del linguaggio ordinario metta al riparo le stesse funzioni dalla discrezionalità interpretativa.

Tuttavia, se quel che si è appena scritto pone in rilievo un (eventuale) limite del saggio, è pur vero che a un libro non si può chiedere tutto, e quel che questo bel libro sulla filosofia dell'atto giuridico ci dice è sicuramente abbastanza, anzi molto.

Vito Velluzzi